

**CONSERVATORIO DI MUSICA "E.R.DUNI"
MATERA**

STATUTO

INDICE

TITOLO I. Norme generali

- Art.1. Finalità e principi direttivi.
- Art.2. Autonomia statutaria
- Art.3. Autonomia regolamentare
- Art.4. Formazione
- Art.5. Ricerca
- Art.6. Produzione
- Art. 7. Libertà di insegnamento e di ricerca
- Art.8. Accordi di collaborazione
- Art.9. Diritto allo Studio
- Art.10.Pari opportunità
- Art.11. Rapporti sindacali.

TITOLO II. Organi del Conservatorio

CAPO I. Organizzazione

- Art. 12. Organi
- Art.13. Presidente
- Art.14. Direttore
- Art.15. Consiglio di Amministrazione
- Art.16. Consiglio Accademico
- Art.17. Collegio dei Revisori
- Art.18. Nucleo di valutazione
- Art.19. Collegio dei Professori
- Art.20. Consulta degli studenti

CAPO II. Uffici ed organizzazione amministrativa

- Art.21. Direttore Amministrativo
- Art.22. Finanziamenti
- Art.23. Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

TITOLO III. Attività didattica

CAPO I.Strutture didattiche

- Art.24. Regolamento didattico
- Art.25. Biblioteca

TITOLO IV. Organi Elettivi

- Art.26. Designazioni elettive
- Art.27. Funzionamento degli organi

Titolo V. Procedure e norme finali

- Art.28. Silenzio-assenso
- Art.29. Revisioni dello Statuto
- Art.30. Norme di attuazione

TITOLO I Norme generali

Art.1.

Finalità e principi direttivi

1. Il Conservatorio di Musica "E.R.Duni" di Matera, di seguito denominato Conservatorio, è, ai sensi dell'art.33 della Costituzione della Repubblica Italiana e dell'art.2 della legge n.508 del 21.12.1999, di seguito denominata legge, un'istituzione di alta cultura. E' sede primaria di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale e svolge correlate attività di produzione. E' dotato di personalità giuridica e gode di autonomia statutaria, didattica scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile ai sensi del citato art. 2 legge 508/99, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi. Ha per fine l'istruzione musicale, la elaborazione, promozione e diffusione della cultura musicale, la specializzazione nel settore artistico musicale.

2. Il Conservatorio informa la propria attività ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana. Assicura la libertà di pensiero ed espressione nel campo artistico. Ha carattere pluralistico ed indipendente da qualsiasi condizionamento e discriminazione di natura ideologica, religiosa, politica od economica.

3. Il Conservatorio ispira la propria attività al principio della trasparenza, della pubblicità e della informazione.

4. Provvede alla organizzazione delle informazioni e dei dati a sua disposizione, mediante strumenti idonei a facilitare l'accesso e la fruizione, con modalità stabilite in apposito regolamento.

5. Per la diffusione delle informazioni riguardanti la propria attività può avvalersi anche della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con riferimento all'impiego di mezzi di comunicazione di massa.

Art.2.

Autonomia statutaria

1. Il Conservatorio persegue e realizza la propria autonomia statutaria attraverso il presente statuto di autonomia e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132.

2. In sede di prima applicazione, lo statuto è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, integrato con due rappresentanti degli studenti, sentito il collegio dei professori.

Art.3

Autonomia regolamentare

1. Il Conservatorio detta con propri regolamenti, in conformità alla vigente normativa ed al presente statuto, disposizioni di carattere organizzativo e funzionale, ed in particolare:
 - a) il regolamento didattico disciplina l'ordinamento dei corsi di formazione, i relativi obiettivi e l'articolazione di tutte le attività formative, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h) della legge.
 - b) il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità disciplina le modalità di esercizio dell'autonomia finanziaria, amministrativa e contabile, in conformità all'articolo 2, comma 4 della legge 508/99.
 - c) il regolamento generale del Conservatorio disciplina le modalità di elezione, organizzazione e funzionamento degli organi collegiali;
 - d) il regolamento di organizzazione degli uffici disciplina l'organizzazione degli uffici ai quali compete la gestione amministrativa e contabile del conservatorio.
 - e) il regolamento di biblioteca disciplina le modalità di organizzazione e funzionamento della biblioteca;
 - f) il regolamento della consulta degli studenti disciplina le modalità di funzionamento del predetto organo e di elezione dei propri rappresentanti negli altri organi collegiali.
 - g) il regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso ai sensi della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - h) *il regolamento degli studenti.*
2. I regolamenti interni sono adottati con decreto del presidente, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il consiglio accademico.
3. Il Conservatorio adotterà gli ulteriori regolamenti che si rendessero necessari per il miglior perseguimento delle finalità istituzionali.

Art.4.

Formazione

1. Il Conservatorio di Musica istituisce ed attiva corsi di formazione ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonché corsi di perfezionamento e di specializzazione. Il Conservatorio rilascia specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale.
2. Il Conservatorio programma l'offerta formativa sulla base della valutazione degli sbocchi professionali e della considerazione del diverso ruolo della formazione del settore dell'Alta Formazione Artistica e Musicale rispetto alla formazione tecnica superiore di cui all'art.69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e a quella universitaria, prevedendo modalità e strumenti di raccordo tra i tre sistemi su base territoriale.
3. Il Conservatorio programma le attività formative tenendo conto delle tradizioni e delle peculiarità del territorio in cui opera.
4. Il Conservatorio programma le attività formative nel rispetto delle norme contenute nel regolamento didattico.

Art.5.

Ricerca

1. Il Conservatorio afferma il ruolo essenziale della ricerca in campo artistico, musicale, scientifico e tecnologico per l'avanzamento delle conoscenze e per il conseguimento di

obiettivi di rilevante interesse artistico, musicale, scientifico, culturale, economico e sociale.
2. A tal fine esso favorisce la ricerca autonomamente proposta dai singoli professori e ne promuove lo svolgimento.

3. Il Conservatorio assicura ai singoli professori piena libertà ed autonomia nell'organizzazione della ricerca. Esso garantisce l'accesso ai finanziamenti e l'utilizzazione delle infrastrutture, degli strumenti e degli apparati tecnici secondo le norme di legge.

4. Il Conservatorio verifica la corretta gestione e produttività della ricerca, a mezzo dei competenti organi di valutazione.

5. Il Conservatorio impegna annualmente, nella misura consentita dalle risorse a disposizione nel proprio bilancio una quota di finanziamenti, sia pubblici che privati, allo svolgimento ed al potenziamento della ricerca.

6. Il Conservatorio nel rispetto delle proprie finalità istituzionali, può svolgere attività di ricerca anche per conto terzi, regolamentandone lo svolgimento a mezzo di apposite convenzioni, nel rispetto dei regolamenti governativi di cui all'art.2, comma 7 della legge 508/99.

Art.6.

Produzione

1. Il Conservatorio svolge attività di produzione correlate alla alta formazione, specializzazione e ricerca nel settore artistico e musicale. La produzione si pone quale punto qualificante ed esplicativo della formazione e risponde alle esigenze culturali del territorio. Essa favorisce l'inserimento professionale degli allievi.

2. Il Conservatorio garantisce ai docenti la libera attività di produzione artistica, nel rispetto dei doveri dell'ufficio che ricoprono.

3. Il Conservatorio impegna annualmente, nella misura consentita dalle risorse a disposizione nel proprio bilancio una quota di finanziamenti, sia pubblici che privati, allo svolgimento ed al potenziamento della attività di produzione artistica.

4. Il Conservatorio nel rispetto delle proprie finalità istituzionali, può svolgere attività di produzione artistica anche per conto terzi, regolamentandone lo svolgimento a mezzo di apposite convenzioni.

Art. 7.

Libertà di insegnamento e di ricerca

1. Il Conservatorio garantisce la libertà di insegnamento dei singoli docenti cui compete di assicurare, nel rispettivo ambito, l'organizzazione e l'andamento dell'attività didattica.

2. La libertà di insegnamento garantisce i singoli docenti da ogni forma di condizionamento nella scelta dei contenuti della propria attività didattica, salvo i limiti derivanti dalla coerenza dei percorsi didattici.

3. Il Conservatorio garantisce la libertà ed autonomia nella ricerca, sia in ordine ai metodi che ai contenuti, stabilita dalla costituzione.

Art.8.

Accordi di collaborazione

Il Conservatorio, per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali, promuove e utilizza forme di cooperazione e collaborazione con altre Istituzioni ed Enti pubblici e privati, Italiani, comunitari e stranieri. Tali accordi si possono concretare nella partecipazione a

consorzi, nella stipula di contratti e convenzioni e in ogni altra forma compatibile con la natura e le funzioni del Conservatorio.

In particolare Il Conservatorio, nel rispetto dei regolamenti di cui all'art.2, comma 7 della legge 508/99, ha:

- a) facoltà di convenzionamento con istituzioni scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione e di formazione musicale o coreutica anche ai fini del conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore o del proseguimento degli studi di livello superiore;
- b) facoltà di convenzionamento con istituzioni universitarie per lo svolgimento di attività formative finalizzate al rilascio di titoli universitari da parte degli atenei e di diplomi accademici da parte del Conservatorio;
- c) facoltà di costituire, sulla base della contiguità territoriale, nonché della complementarità dell'offerta formativa Politecnici delle Arti, nei quali possono confluire le Istituzione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale, nonché strutture delle Università.

Art.9.

Diritto allo Studio.

Il Conservatorio promuove le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio, in attuazione degli artt.2, 3 e 34 della Costituzione.

Assicura agli studenti condizioni idonee al conseguimento dei rispettivi titoli di studio, entro i termini previsti dai rispettivi ordinamenti.

Organizza le attività di orientamento e tutorato degli studenti, in modo da renderli attivamente partecipi del processo formativo. Le attività di tutorato rientrano tra i compiti istituzionali dei docenti.

Promuove iniziative atte ad informare ed assistere gli studenti in merito all'iscrizione agli studi, alla elaborazione dei piani di studio e alla mobilità verso altre istituzioni dell'Unione Europea.

Pone in essere strumenti idonei per rendere le attività di studio pienamente fruibili dagli studenti con disabilità.

Promuove la elaborazione di opportuni strumenti che, anche con la partecipazione delle rappresentanze studentesche, abbiano il compito di valutare l'efficacia e la qualità della didattica.

Art.10.

Pari opportunità

1. Il Conservatorio intende perseguire la concreta attuazione dei principi di uguaglianza e di parità di trattamento dei propri dipendenti, rimuovendo le discriminazioni dirette o indirette che ostacolano la piena realizzazione delle pari opportunità tra generi o altri fattori di discriminazione, in particolare nell'accesso al lavoro, nell'orientamento, nella formazione professionale e nella progressione di carriera.

Art.11

Rapporti sindacali

1. Il Conservatorio di Musica quale comunità di lavoro riconosce nel rapporto con le Organizzazioni Sindacali un efficace contributo al buon andamento della propria organizzazione.

TITOLO II ORGANI DEL CONSERVATORIO

CAPO I Organizzazione

Art. 12. *Organi*

1. Sono organi necessari del Conservatorio:

- a) il presidente;
- b) il direttore;
- c) il consiglio di amministrazione;
- d) il consiglio accademico;
- e) il collegio dei revisori;
- f) il nucleo di valutazione;
- g) il collegio dei professori;
- h) la consulta degli studenti.

2. Gli organi di cui al comma 1, fatta eccezione per il collegio dei professori, durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.

3. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabiliti i limiti dei compensi spettanti ai componenti degli organi di cui al comma 1.

Art. 13. *Presidente*

1. Il presidente è rappresentante legale dell'istituzione, salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 1. Convoca e presiede il consiglio di amministrazione e fissa l'ordine del giorno.

2. Il presidente è nominato dal Ministro entro una terna di soggetti designati dal consiglio accademico, in possesso di alta qualificazione professionale e manageriale, nonché di comprovata esperienza maturata nell'ambito di organi di gestione di istituzioni culturali ovvero avente riconosciuta competenza nell'ambito artistico e culturale.¹

3. Il Consiglio accademico effettua la designazione di cui al comma precedente entro il termine di sessanta giorni antecedenti la scadenza dell'incarico del presidente uscente. Il Ministro provvede alla nomina entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione delle predette designazioni.²

¹ Comma così modificato dal D.D. n. 112 dell'11 giugno 2007. Si riporta l'originaria formulazione del comma: "2. Il presidente è nominato dal Ministro sulla base di una designazione effettuata dal Consiglio Accademico entro una terna di soggetti di alta qualificazione manageriale e professionale proposta dallo stesso Ministro."

² Comma così modificato dal D.D. n. 112 dell'11 giugno 2007. Si riporta l'originaria formulazione del comma "3. Il Consiglio Accademico effettua la designazione di cui al comma 2 entro il termine di trenta giorni, decorso il quale il Ministro procede direttamente alla nomina prescindendo dalla designazione."

Art.14.
Direttore

1. Il Direttore è responsabile dell'andamento didattico, scientifico ed artistico della Istituzione e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni ed alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, la sperimentazione e la produzione. Convoca e presiede il Consiglio Accademico.
2. Il Direttore è eletto dai docenti dell'istituzione, nonché dagli accompagnatori al pianoforte, tra i docenti, anche di altre istituzioni, in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 2 comma 7 let. a) delle legge. In sede di prima applicazione i requisiti sono stabiliti con riferimento alla esperienza professionale e di direzione, acquisite anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali come segue:
 - a.-il Direttore è eletto tra i docenti confermati in ruolo, con una anzianità di almeno sei anni di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza e che siano in possesso dei seguenti requisiti: non abbiano riportato quali docenti o direttori incaricati sanzioni disciplinari superiori alla censura per le quali non siano stati già riabilitati; non abbiano riportato condanne penali, ancorché in relazione alle medesime sia intervenuta amnistia, indulto o sospensione della pena, e non risultino rinviati a giudizio dal giudice per le indagini preliminari.
3. Il Direttore è titolare della azione disciplinare nei confronti del personale docente e degli studenti;
4. Il Direttore qualora lo richieda è esonerato dagli obblighi didattici.
5. Al Direttore è attribuita una indennità di direzione a carico del bilancio della Istituzione.
6. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche agli attuali docenti incaricati della Direzione di istituzioni diverse da quelle in cui abbiano la sede di titolarità e che optino per l'elezione nella sede di servizio.
7. Con successivo regolamento generale del Conservatorio sono definite le procedure elettorali, nonché i casi di ineleggibilità e di incompatibilità. In prima applicazione del presente statuto, si applicano le disposizioni che seguono:
 - a) Esercitano il diritto di voto i docenti e gli accompagnatori al pianoforte con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nonché i supplenti annuali con contratto a tempo determinato su cattedre e posti vacanti fino al termine dell'anno accademico. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza. L'elezione è valida se hanno partecipato alla votazione almeno i due terzi degli aventi diritto al voto.
 - b) Le votazione, compresa l'eventuale votazione di ballottaggio, si svolgono assicurando la segretezza del voto nei giorni stabiliti dal Direttore in carica alla data di entrata in vigore dello statuto.
 - c) Si intende eletto il candidato che avrà riportato nelle prime due votazioni almeno il 50% più 1 delle preferenze rispetto al numero dei voti validamente espressi. Qualora nessuno dei candidati abbia ottenuto in una delle due prime votazioni, che debbono susseguirsi l'una all'altra nel corso della stessa riunione del collegio se non si raggiunge nella prima il quorum dei voti predetto, il 50% più1 dei voti validamente espressi, si procederà entro sette giorni ad una successiva votazione per ballottaggio tra i primi due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero dei voti. Sarà eletto il candidato che avrà ottenuto il maggior numero dei voti

validamente espressi. In caso di parità di voti, nelle operazioni di ballottaggio sarà designato il candidato con maggiore anzianità di servizio di ruolo e non di ruolo.

- d) Le votazioni sono valide se alle riunioni del Corpo docente, che costituiscono obbligo di servizio, abbiano partecipato almeno i due terzi degli aventi diritto al voto. Le schede bianche ed i voti nulli non sono voti validamente espressi:
 - e) Le elezioni sono indette a cura del Direttore in carica entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore dello Statuto.
 - f) Le candidature sono presentate dagli aspiranti all'incarico di direzione, a mezzo dichiarazione sottoscritta, al Direttore della Istituzione nei successivi 15 giorni dalla data di indizione delle elezioni.
 - g) Le votazioni, compresa l'eventuale votazione di ballottaggio, si svolgono nei successivi 30 giorni, dalla data di scadenza della presentazione delle candidature.
8. All'inizio di ogni anno accademico il direttore designa il docente chiamato a sostituirlo nelle funzioni didattiche e disciplinari in caso di assenza od impedimento.

Art.15

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque componenti, fatto salvo quanto previsto al comma 3.

2. Fanno parte del Consiglio di Amministrazione:

- a) il presidente;
- b) il direttore;
- c) un docente del Conservatorio, oltre al Direttore, designato dal consiglio accademico;
- d) uno studente designato dalla consulta degli studenti;
- e) un esperto di amministrazione, nominato da Ministro, scelto fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati.

3. Il Consiglio di amministrazione è integrato di ulteriori componenti fino ad un massimo di due nominati dal Ministero, su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni od organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche, pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'Istituzione, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro.

4. I consiglieri di cui al comma 2, lettera e), e al comma 3 nominati successivamente alla costituzione del consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.

5. Al consiglio di amministrazione partecipa il direttore amministrativo con voto consultivo.

6. Il Consiglio di Amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal consiglio accademico, stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie del Conservatorio. In particolare:

- a) delibera, sentito il consiglio accademico, lo statuto ed i regolamenti di gestione ed organizzazione;
- b) definisce, in attuazione del piano di indirizzo di cui all' art.16, comma 3, lettera a), la programmazione della gestione economica della Istituzione;
- c) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il rendiconto consuntivo;
- d) definisce nei limiti della disponibilità di bilancio, e su proposta del consiglio accademico, l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente;

- e) vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare della istituzione, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca derivanti dal piano di indirizzo determinato dal consiglio accademico.

7. La definizione dell'organico del personale di cui al comma 6, lettera d), è approvata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica.

8. Nelle deliberazioni del consiglio di amministrazione, in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal presidente.

Art.16.

Consiglio Accademico

1. Il Consiglio Accademico è composto da n. 9 componenti.

2. Fanno parte del Consiglio Accademico, oltre il Direttore che lo presiede:

- a) n. 6 docenti del Conservatorio, eletti dal corpo docente, in possesso dei seguenti requisiti: docenti confermati in ruolo, con una anzianità di almeno cinque anni di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza;

- b) 2 studenti designati dalla consulta degli studenti.

3. Il Consiglio Accademico:

- a) determina il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento;

- b) assicura il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui alla lettera a);

- c) definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione;

- d) delibera, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h) della legge, il regolamento didattico ed il regolamento degli studenti, sentito la consulta degli studenti;

- e) esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lettera e) della legge;

- f) esercita ogni altra funzione non espressamente demandata dal presente regolamento al consiglio di amministrazione.

4. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Direttore, che ne fissa l'ordine del giorno, o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri. In tal caso il Direttore è tenuto alla convocazione entro quindici giorni, ponendo all'ordine del giorno l'argomento o gli argomenti che hanno motivato la richiesta.

5. I componenti eletti dal corpo docente e designati dalla consulta degli studenti non possono fare parte contemporaneamente del Consiglio Accademico e del Consiglio d'amministrazione. (incompatibilità).

Art.17.

Collegio dei Revisori

Il collegio dei revisori è costituito con provvedimento del presidente, è composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze che lo presiede, e due designati dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; i componenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.88; il collegio dei revisori vigila sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa; espleta i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo

2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286; ad esso si applicano le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.

Art.18.

Nucleo di valutazione

1. Il Nucleo di valutazione, costituito con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il consiglio accademico, è formato da 3 componenti aventi competenze differenziate di cui 2 scelti tra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione.

2. Il Nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare:

a) ha compiti di valutazione dei risultati della attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo della Istituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;

b) redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'Istituzione sulla base di criteri generali determinati dal Comitato per la valutazione del sistema universitario, sentito il CNAM. La relazione è trasmessa al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari.

c) acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera b).

Il Conservatorio assicura al Nucleo di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Art.19.

Collegio dei Professori

1. Il collegio dei Professori è composto dal Direttore che lo presiede, da tutti i docenti in servizio presso l'Istituzione nonché dagli accompagnatori al pianoforte. Esso svolge funzioni di supporto alle attività del consiglio accademico, secondo le seguenti modalità:

a) formula proposte al Consiglio Accademico relativamente all'attività didattica, di ricerca e di produzione artistica;

b) esprime pareri sulla definizione degli organici del personale docente e non docente;

c) propone iniziative volte al miglioramento dell'offerta formativa;

d) propone iniziative volte all'aggiornamento del personale docente;

e) formula pareri ed avanza richieste sulla revisione dello statuto e dei regolamenti.

f) formula proposte relativamente alle attività di produzione artistica del Conservatorio;

g) svolge le altre funzioni affidategli dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti

2. Il Collegio dei professori si riunisce in via ordinaria almeno due volte per anno accademico, secondo l'ordine del giorno stabilito dal Direttore o, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti del collegio stesso o la metà più uno dei componenti del Consiglio Accademico.

Art.20.

Consulta degli studenti

1. La Consulta degli studenti è composta da studenti eletti in numero proporzionale al numero degli studenti dell'Istituto, determinato come segue: tre fino a cinquecento studenti; cinque fino a mille studenti; sette fino a millecinquecento studenti, nove fino a duemila studenti, undici oltre duemila studenti. Fanno parte, inoltre, della consulta gli studenti eletti nel consiglio accademico; oltre ad esprimere i pareri previsti dal presente statuto e dai regolamenti, la Consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio Accademico ed al Consiglio d'amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti.
2. Il Consiglio d'amministrazione, assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della Consulta degli studenti nelle forme stabilite dal Regolamento di amministrazione finanza e contabilità.
3. In sede di prima applicazione, al fine di permettere l'esercizio delle funzioni consultive di cui all'art. 14 comma 2 lett. a), b) e c) del D.P.R. 28 febbraio 2003, n.132, il Direttore provvede, con proprio decreto, alla costituzione di una rappresentanza degli studenti.
4. La Consulta degli studenti elegge al suo interno il presidente che provvede alla convocazione in via ordinaria almeno due volte per anno accademico, o in via straordinaria, quando ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti.

CAPO II

Uffici ed organizzazione amministrativa

Art.21.

Direttore Amministrativo

1. Agli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile della Istituzione è preposto un direttore amministrativo, responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile della istituzione.³

Art. 22.

Finanziamenti

1. Le fonti di finanziamento del Conservatorio sono costituite da trasferimenti sia da parte dello Stato sia da parte dell'Unione Europea, da erogazioni di enti pubblici e privati, da entrate proprie.
2. Le entrate proprie sono costituite da contributi, da donazioni, da redditi conseguenti a prestazioni e da redditi patrimoniali.
3. Le tariffe ed i corrispettivi delle prestazioni rese a terzi sono determinati sulla base di criteri generali stabiliti e aggiornati periodicamente dal Consiglio di Amministrazione in modo da assicurare la copertura, anche parziale, di tutti i costi sostenuti.
4. Per le spese di investimento il Conservatorio può ricorrere, nei limiti e alle condizioni previste dalla legislazione vigente, a prestiti o a forme di leasing, in modo da garantire le condizioni di equilibrio di bilancio.
5. Il Conservatorio può porre in essere ogni atto negoziale, ivi compresi atti di costituzione, di adesione a società ed altre forme associative e consortili anche di diritto privato, nonché di costituzione e di partecipazione a fondazioni ed a società di capitali in Italia e all'estero,

³ Articolo così modificato dal D.D. n.110 del 15/4/2011

per lo svolgimento di attività strumentali alle attività didattiche, di ricerca, di produzione ed in ogni caso utili per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Art.23.

Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

1. Il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità disciplina le modalità di esercizio dell'autonomia finanziaria, amministrativa e contabile, in conformità all'articolo 2, comma 4 della legge 508/99.
2. Il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità è deliberato, a maggioranza assoluta, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico ed è trasmesso al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per l'approvazione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.
3. In sede di prima applicazione il regolamento di cui al comma 1 è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, integrato con due rappresentanti degli studenti, secondo uno schema tipo elaborato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed è trasmesso al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per l'approvazione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.

TITOLO III

CAPO I

Strutture didattiche

Art.24.

Regolamento didattico

1. Il regolamento didattico disciplina l'ordinamento dei corsi di formazione, i relativi obiettivi e l'articolazione di tutte le attività formative, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h) della legge.
2. Il regolamento didattico è deliberato dal Consiglio Accademico, a maggioranza assoluta, sentita la consulta degli studenti ed è trasmesso al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca che, acquisito il parere del C.N.A.M., esercita il controllo.
3. In prima applicazione, il regolamento didattico è deliberato dal collegio dei professori, integrato con due rappresentanti degli studenti, sentito l'organo di gestione ed è trasmesso al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca che, acquisito il parere del C.N.A.M., esercita il controllo.
4. Successivamente alla emanazione dei regolamenti didattici previsti dall'art. 2 comma 7. lettera h) della Legge 508/99 si procederà alla revisione del presente Statuto con la definizione delle strutture didattiche e degli organi di governo necessari al loro funzionamento.

Art.25.

Biblioteca

1. La biblioteca del Conservatorio provvede alla Conservazione, allo sviluppo, alla valorizzazione ed alla gestione del patrimonio bibliografico, documentale, discografico e videografico e dei supporti multimediali.

2. Il Conservatorio assegna annualmente, nella misura consentita dalle risorse a disposizione nel proprio bilancio, una quota di finanziamenti, sia pubblici che privati, al potenziamento delle dotazioni della biblioteca, al fine di incrementarne la funzionalità e fruibilità, in relazione alla attività didattica, di ricerca e di produzione ed alla sua peculiarità di biblioteca musicale sul territorio.

3. Le modalità di accesso al patrimonio di cui al comma 1 e di funzionamento ed organizzazione interna della biblioteca sono stabilite con apposito regolamento, deliberato dal consiglio di amministrazione, sentito il consiglio accademico.

TITOLO IV Organi Elettivi

Art.26 *Designazioni elettive*

1. Con successivo regolamento generale del Conservatorio sono definite le procedure elettorali ed i casi di ineleggibilità e di incompatibilità. In prima applicazione si applicano le disposizioni contenute nel presente articolo.
2. Ad esclusione dei casi in cui sia altrimenti specificato dallo Statuto, le designazioni elettive avvengono con voto limitato a un terzo dei nominativi da eleggere, con arrotondamento all'unità superiore. In caso di parità di voti risulterà eletto: per il direttore e per i docenti il più anziano nel ruolo (a parità il più anziano d'età), per gli studenti il più anziano d'età.
3. Se non altrimenti indicato, e salvo il caso delle rappresentanze studentesche, per la cui designazione valgono le norme specifiche previste nel presente Statuto e nel Regolamento generale del Conservatorio, la votazione è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto.
4. Tutte le designazioni elettive, salvo quelle studentesche ed eccettuate quelle conseguenti a cessazione anticipata, di cui al punto 3 del successivo Art. 27, si svolgono entro il termine dell'anno accademico conclusivo del mandato.
5. Le elezioni per il Direttore sono indette con anticipo di almeno 6 mesi rispetto alla scadenza del mandato.
6. Le elezioni per la designazione delle rappresentanze dei docenti nel Consiglio Accademico e nel Consiglio di amministrazione si svolgono di norma nella stessa data; esse sono indette dal Direttore, sentiti gli organi in carica, con anticipo di almeno 3 mesi rispetto alla scadenza del mandato, inviandone comunicazione scritta a tutti gli interessati.
7. Le elezioni per la designazione degli studenti nel Consiglio Accademico, nel Consiglio di amministrazione, sono indette di norma in un'unica tornata dal Direttore, sentita la Consulta degli studenti, con anticipo di almeno 3 mesi rispetto alla scadenza dei mandati, dandone adeguate forme di comunicazione agli interessati. L'entrata in carica degli studenti eletti avviene in corso d'anno. Fino alla nomina dei nuovi eletti sono prorogati quelli in carica.
8. Nelle elezioni per la designazione delle diverse componenti negli organi di governo centrali del Conservatorio l'elettorato passivo è attribuito, nel rispettivo collegio, a chi abbia preventivamente presentato la propria candidatura secondo le modalità previste dal Regolamento generale del Conservatorio

9. Le restanti norme che disciplinano lo svolgimento delle varie tornate elettorali sono stabilite nel Regolamento generale del Conservatorio e nei Regolamenti delle singole strutture.

Art.27.

Funzionamento degli organi

1. Con successivo regolamento generale del Conservatorio sono definite le modalità di funzionamento degli organi. In prima applicazione si applicano le disposizioni contenute nel presente articolo.

2. I mandati elettivi decorrono dall'inizio dell'anno accademico.

3. La durata dei mandati elettivi o su designazione in organi collegiali e in commissioni, ove non sia specificamente indicata nello Statuto o nel regolamento di riferimento, è triennale.

4. In caso di cessazione anticipata del mandato per dimissioni, trasferimento, perdita di requisiti soggettivi o altro, si provvede al rinnovo entro 90 giorni. Qualora la cessazione riguardi un rappresentante degli studenti nel Consiglio Accademico o nel Consiglio di amministrazione, subentra il primo dei non eletti nella medesima lista. Nelle more non è pregiudicata la validità della composizione dell'organo.

5. Qualora la cessazione anticipata riguardi il mandato di Direttore, le funzioni vicarie fino all'entrata in carica del nuovo eletto sono svolte dal Vice Direttore, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione.

6. L'assunzione in carica dei nuovi eletti avviene in corso d'anno. Nel caso in cui la cessazione anticipata riguardi la carica di Direttore, il mandato del neo-eletto ha la durata ordinaria prevista dallo Statuto, aggiungendovi lo scorcio di anno accademico successivo all'elezione. Negli altri casi il mandato del neo-eletto dura fino al termine già previsto per la durata ordinaria dell'organo, senza che il periodo venga computato ai fini della eventuale rieleggibilità.

7-8. L'adunanza degli organi collegiali è valida quando gli aventi diritto siano stati convocati per iscritto nei termini previsti dal regolamento di competenza e sia presente la maggioranza degli stessi, detratti gli eventuali assenti giustificati. Per la validità delle adunanze del Consiglio Accademico e del Consiglio d'amministrazione è comunque richiesta la presenza della maggioranza degli aventi diritto.

9. Salvo diverse disposizioni di legge o del presente Statuto, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

10. Decade dal mandato chiunque non partecipi senza motivata giustificazione per più di tre volte consecutive ovvero sia assente ingiustificato alla maggioranza delle sedute annuali degli organi di cui è membro eletto o designato. La norma non si applica alle rappresentanze degli enti esterni ed ai componenti di diritto e di nomina ministeriale.

Titolo V. Procedure e norme finali

Art.28.

Semplificazione dell'azione amministrativa

1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo, questo deve emanare il proprio parere non oltre 15 giorni dalla richiesta.

2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'organo richiedente di procedere indipendentemente dalla acquisizione del parere. Nei casi in cui è richiesto il

parere di un organo collegiale e questo non abbia provveduto entro 30 giorni, l'organo responsabile della delibera o della emanazione dell'atto può procedere prescindendo dal parere stesso, ovvero reiterare la richiesta di parere, assegnando un ulteriore termine.

3. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, il termine ricomincia a decorrere, per una sola volta, dalla sua prima scadenza.

Art.29.

Revisioni dello Statuto

1.La revisione dello statuto è deliberata dal Consiglio di Amministrazione sentito il Consiglio Accademico ed è trasmessa al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, per la approvazione, ai sensi dell'art.14, comma 3 del D.P.R. 132/03.

2. Le modifiche allo statuto entrano in vigore all'atto della approvazione ministeriale.

Art.30.

Norme di attuazione

1.Il presente statuto entra in vigore all'atto della approvazione ministeriale.

2.Il regolamento generale del Conservatorio, gli altri regolamento previsti dallo statuto ed i regolamenti che si rendessero necessari per il miglior perseguimento delle finalità istituzionali sono emanati entro 180 giorni dalla entrata in vigore dello Statuto.

3.Fino all'entrata in vigore dello Statuto e dei regolamenti di cui al comma 2 continuano ad avere efficacia le norme regolamentari vigenti compatibili con lo Statuto.